

**STATUTO**  
**“GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO SOCCORSO**  
**NICO SOCCORSO”**

DISPOSIZIONI GENERALI-SOCI-BENI

Art. 1) E' costituita con sede in Migliarino (FE) via del Parco n.1 una Associazione denominata “GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO SOCCORSO – NICO SOCCORSO “, Associazione Volontaria di Soccorso.

Art. 2) L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

Essa si propone di promuovere i seguenti scopi principali :

- trasportare infermi e infortunati agli ospedali ed ai posti di pronto soccorso,

dagli ospedali alle loro abitazioni od altri ospedali;

- dedicare le sue attività entro il limite dei mezzi disponibili ad opere umanitarie che riflettono l'

Assistenza pubblica;

- prestare la propria opera in caso di emergenza e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da Pubblica Amministrazioni o da privati;

-promuovere un'educazione sanitaria di soccorso fra i cittadini, mediante conferenza o veri e propri corsi tenuti da personale altamente specializzato.

Art. 3) L'emblema è costituito da tre cerchi concentrici.

La superficie compresa tra il cerchio esterno ed il successivo è di colore blu e reca la scritta “NICO SOCCORSO” , quella compresa tra il cerchio medio e quello interno, di colore rosso con la scritta “GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARIO DEL PRONTO SOCCORSO”. La superficie interna al cerchio minore è colorata di bianco e reca il simbolo nazionale di colore giallo contenente serpente nero attorcigliato.

Art. 4) L'appartenenza all'associazione è comprovata dalla tessera sociale con fotografia che viene rilasciata al socio dal Consiglio Direttivo non appena questi ne abbia deliberato l'ammissione.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di liberalità, e che nell'ambito delle loro possibilità si impegnano a prestare la loro opera volontaria e gratuita per quanto richiesto dalla Associazione.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Essi si suddividono in :

SOCI EFFETTIVI: tutti coloro che nell'ambito delle loro possibilità si impegnano a prestare la loro opera volontaria e gratuita per quanto richiesto dall'Associazione;

SOCI ONORARI: tutti coloro che abbiano apportato particolari contributi allo sviluppo dell'Associazione.

Il regolamento al presente Statuto preciserà le norme e le modalità per essere ammessi fra i soci.

Tutti i soci hanno diritto ad assistere ai lavori assembleari con diritto di voto e all'elettorato attivo e passivo.

Possono altresì partecipare alla vita dell'Associazione mediante contributi o donazioni tutti coloro che ne condividano gli scopi pur non assumendo in alcun modo la veste di soci della stessa.

Art. 5) Possono essere ammessi fra i soci tutti coloro che abbiano compiuto 18° anno di età ed abbiano tenuto una condotta morale incensurabile.

La domanda di ammissione deve essere controfirmata da due soci.

Il Consiglio Direttivo dopo le opportune informazioni, delibera sull'ammissione.

Art. 6) I soci possono lasciare volontariamente l'Associazione inviando al Consiglio Direttivo una lettera di dimissioni.

Art. 7) L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo per atti di accertata gravità contrari all'etica dell'Associazione, la quale si basa sull'onestà, sul disinteresse, sull'amore per il prossimo e sulla severità del costume. Il provvedimento verrà comunicato con R.R. e avrà vigore dalla data di comunicazione.

Il Consiglio Direttivo terrà un elenco dei soci espulsi con relativa data di comunicazione.

Art. 8) Contro le deliberazioni prese a norma dell'art.7, gli interessati possono ricorrere al Collegio dei Probiviri che decide con la modalità di cui all'art.25 dello Statuto.

Il ricorso a pena di decadenza deve essere presentato non oltre 30 giorni dal ricevimento della Deliberazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 9) Il patrimonio dell'Associazione, che è affidato al Consiglio Direttivo, è costituito:

- a) dai capitali in deposito e loro frutti;
- b) dai beni mobili ed immobili.

Il Consiglio Direttivo terrà un inventario di tutti i beni.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da :

- a) beni mobili ed immobili;
- b) contributi;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi da convenzioni;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate.

Art. 10) Gli avanzi di gestione che eventualmente si verificassero alla chiusura dell'anno sociale sono destinati al funzionamento ed a migliorie dalla Associazione stessa.

### BILANCIO

Art. 11) L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Essi contengono le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. Il bilancio è controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio è approvato dall'Assemblea Ordinaria con voto palese.

Almeno otto giorni prima dell'Assemblea generale dei soci , i suddetti bilanci dovranno essere depositati in segreteria a disposizione dei soci.

## ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEE

Art. 12) Tutte le cariche elettive dell'Associazione devono essere gratuite e disinteressate.

Art. 13) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per trattare gli argomenti che, a norma dell'art. 2364 del Codice Civile sono di sua competenza.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga utile

all'Associazione oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un numero di soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 14) Ogni assemblea deve eleggere il proprio Presidente e Segretario e dalla stessa deve essere redatto verbale sottoscritto dai predetti.

L'Assemblea ordinaria delibera sul rinnovo delle cariche sociali e su ogni altro argomento non riservato all'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento della Associazione, sulla modifica dello statuto e sulla fusione dell'Associazione, con verbale redatto da Notaio.

Art. 15) Le Assemblee sia in prima che in seconda convocazione devono essere convocate mediante avviso sulla stampa o con manifesti o locandine o con altri metodi.

Sarà compito del Consiglio Direttivo stabilire il metodo di convocazione per avere la più ampia partecipazione dei soci.

Art. 16) Le Assemblee Ordinarie in prima convocazione sono valide quando sono presenti la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 17) Le Assemblee Straordinarie tanto in prima che in seconda convocazione deliberano normalmente con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, qualunque sia il

numero dei presenti, mentre l'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione delibera con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli aventi diritto al voto.

Art. 18) Nelle Assemblee i voti sono espressi in forma palese.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti.

Ciascun socio può essere rappresentato anche da un altro socio, è ammesso però un solo voto per delega.

Le elezioni delle cariche sociali hanno luogo ogni tre anni.

Non possono votare i soci non in regola con il tesseramento.

Le delibere sono riassunte in un verbale redatto, sia per le assemblee ordinarie che straordinarie, da un Segretario.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19) L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici membri eletti fra i soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di decadenza di un Consigliere subentra al suo posto il primo dei non eletti; in assenza di questi l'Assemblea dei soci dovrà provvedere a sostituire il membro decaduto con un altro scelto fra i soci stessi.

Non potrà comunque essere cooptato più della metà dei componenti. Quando per dimissioni o altro motivo, il numero dei membri designati dall'Assemblea scenderà al di sotto della metà, il Presidente dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per il completo rinnovo dello stesso.

In caso di parità di voti, l'elezione a qualsiasi carica sociale spetta al socio più anziano di età.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Appena eletto nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce almeno ogni trimestre oppure quando sia fatta domanda da almeno quattro consiglieri...

La convocazione è fatta di norma a mezzo lettera da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione e nei casi di urgenza a mezzo di telegramma.

Art. 22) Le riunioni sono valide quando vi intervengono almeno la maggioranza dei Consiglieri in Carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

I componenti del Consiglio non hanno diritto a nessuna retribuzione nemmeno al rimborso delle spese documentate.

La carica di Consigliere deve essere gratuita e disinteressata.

Art. 23) Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo, sorveglia e controlla tutti i servizi.

Il Vice Presidente assume gli incarichi, gli obblighi e i diritti del Presidente in sua assenza e lo coadiuva nelle sue mansioni.

Il Segretario attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Il Tesoriere dirige e sovrintende a tutte le funzioni amministrative, predispone i bilanci e risponde della Cassa.

Il Direttore ha funzione esecutiva.

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24) Il collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

La carica di Revisore deve essere gratuita e disinteressata.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Essi controllano l'Amministrazione dell'Associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e accertano la regolare tenuta della contabilità sociale e del conto profitti e perdite in base alle risultanze dei libri e delle scritture contabili previste a norma di legge.

La partecipazione dei Revisori alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire sia collegialmente

che individualmente.

I Revisori esaminano il bilancio prima della presentazione all'Assemblea competente e redigono la propria relazione che portano a conoscenza dell'Assemblea stessa.

### COLLEGIO DE PROBIVIRI

Art. 25) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. La carica di Probiviro deve essere gratuita e disinteressata.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Associazione o i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie. Il Collegio dei Probiviri decide, quale arbitro amichevole compositore, con dispensa di ogni formalità di procedura.

Contro le decisioni degli arbitri è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente entro trenta giorni dalla comunicazione nei casi in cui esso è consentito contro i lodi emessi da arbitri amichevoli compositori.

### DISPOSIZIONI FINALI-REGOLAMENTO

Art. 26) Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni che saranno deliberate a maggioranza semplice dall'Assemblea straordinaria.

Art. 27) Il regolamento da approvarsi dall'Assemblea Ordinaria detterà norme specifiche per l'attuazione del presente statuto.

Tali norme saranno vincolanti per tutta l'associazione.

Art. 28) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

